

STATUTO

VIVIKAULON COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONASTERACE RC VIA
NAZIONALE 15

Numero REA: RC - 193032

Codice fiscale: 02823990805

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

----- ALLEGATO "A" al Repertorio 82942 -----

----- STATUTO -----

----- "VIVIKAULON COOPERATIVA SOCIALE A R.L."-----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

----- ART. 1 -----

----- DENOMINAZIONE -----

E' costituita la società cooperativa denominata "VIVIKAULON COOPERATIVA SOCIALE A R.L.". -----

La società aderisce all'U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane) ed agli organismi periferici della stessa nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, impegnandosi ad osservarne gli statuti ed i regolamenti. -----

----- ART. 2 -----

----- SEDE -----

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Monasterace (RC) Via Nazionale n. 15. -----

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo. -----

----- ART. 3 -----

----- DURATA -----

La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di un anno. -----

----- TITOLO II -----

----- MODELLO SOCIETARIO -----

----- SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA -----

----- ART. 4 -----

----- MODELLO SOCIETARIO -----

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. -----

----- ART. 5 -----

----- PREVALENZA -----

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa: -----

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; -----
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Promocoop Spa. -----

----- ART. 6 -----

----- SCOPO E OGGETTO -----

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a) e lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 l. 381/91 lettera b). -----

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi. -----

La cooperativa può operare anche nei confronti di non soci. -----

La cooperativa può svolgere stabilmente o temporaneamente in conto proprio e per conto terzi le attività; può aderire ad associazioni di categoria al fine di poter usufruire della formazione, della tutela e dei servizi. -----

La cooperativa persegue le seguenti attività: -----

Relativamente alla lettera a) art. 1 legge 381/91: -----

"Promozione, organizzazione e gestione di attività educative e attività di assistenza socio-sanitaria anche domiciliare, compresa la gestione di centri diurni, residenziali e semiresidenziali, di primo intervento, di accoglienza e di comunità alloggio per il recupero di persone socialmente svantaggiate, anziani, disabili, tossicodipendenti, minori stranieri non accompagnati e a rischio e tutte le categorie di soggetti sopra menzionate; -----

" Assistenza domiciliare alle categorie di soggetti sopra menzionate me-

diante lo svolgimento di prestazioni loro utili (es.Segretariato sociale;Svolgimento di pratiche -----

" Il servizio di assistenza domiciliare viene espletato dalle seguenti figure professionali domiciliare viene espletato dalle seguenti figure: O.S.S. (operatore socio-sanitario), O.S.S.S. (operatore socio-sanitario specializzato), A.D.B. (addetto all'assistenza di base), O.S.A. (operatore socio-assistenziale), O.T.A. (dell'Operatore tecnico addetto all'assistenza), A.D.E.S.T. (Assistente domiciliare e dei servizi tutelari), Medico, Infermiere, Fisioterapista, Terapista Della Riabilitazione, Podologo, Logopedista, A.S.A. (addetto socio-assistenziale), Operatore domiciliare, Educatore, Psicologo, Animatore Sociale, Dietista, Psicologo, Assistente Sociale iscritto ad apposito Albo e da tutte le altre figure eventualmente previste; nelle misure e modalità programmate in rapporto alle esigenze ed al numero degli utenti, nelle misure e modalità programmate in rapporto alle esigenze ed al numero degli utenti; -----

"Organizzare soccorso e trasporto mediante autoambulanza di malati e feriti; -----

"Organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche; -----

"Promuovere ed organizzare il trasporto di sangue, organi, campioni biologici e presidi medico-chirurgici; -----

"Promuovere iniziative di formazione e informazione della salute nei suoi aspetti sanitari e sociali -----

"Organizzare iniziative di protezione civile e tutela dell'ambiente -----

"Collaborare all'organizzazione e alla gestione del servizio di emergenza

sanitaria; -----

" Attivita' di raccordo tra i bisogni delle minoranze svantaggiate e le istituzioni; -----

" Assistenza psico-socio-riabilitativa-fisioterapica; -----

" Attività e servizi infermieristici, riabilitazione e fisioterapia; -----

" Servizi di sostegno e consulenza della famiglia; -----

" Gestione di asili nido, scuola materna e mense sociali; -----

" Gestione di case albergo, case famiglia, strutture educativo-assistenziali residenziali e non; -----

" Diffusione e educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private e a domicilio anche con seminari, convegni e altre forme divulgative; -----

" Gestione e partecipazione alla produzione di apparati e servizi di tele-soccorso, teleassistenza, telemedicina e telelavoro; -----

" Organizzazione e gestione di soggiorni climatici a fini terapeutici; -----

" Servizio trasporto scolastico per portatori di handicap; -----

" Predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione per non vedenti e audiolesi; -----

" Sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali e artistiche in soggetti non vedenti o audiolesi; -----

" Attività educative, formative, di supporto e recupero scolastico ed extrascolastico per i minori e adulti destinatari - dello scopo sociale, in particolare degli immigrati; -----

" Attività di servizio quali la gestione di spazi socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporti per l' integrazione dei

soggetti destinatari dello scopo sociale; -----

Relativamente alla lettera b) art. 1 legge 381/91 si promuoveranno: ---

" Attività di animazione e iniziative ricreative, culturali, sportive, organizzazione eventi, gestione di parchi giochi, laboratori, cineforum e ludoteche atte a raggiungere lo scopo sociale; -----

"Attività di gestione di aree di sosta e di trasporto di immigrati, viaggiatori, profughi, e qualsiasi altro gruppo socialmente in condizioni di precarietà, attività di assistenza agli immigrati; -----

" Attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio, spettacoli etc. , attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o di gruppi culturalmente svantaggiati; -----

" Attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale adatto alle attività previste dallo statuto; -----

" Corsi di formazione e Corsi di aggiornamento professionale; -----

" Progettazione e realizzazione d'interventi di orientamento in collaborazione con l'istituzione scolastica per i giovani; -----

" Corsi di lingua a tutti i livelli. -----

Nell'interesse dei soggetti portatori di interessi sociali e economici svantaggiati, la cooperativa può: -----

- realizzare attività di servizi nell'ambito del turismo responsabile quali l'ideazione, promozione, produzione, organizzazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di pacchetti turistici, viaggi e soggiorni a scopo culturale e turistico in Italia ed all'estero destinati a soggetti pubblici e privati; -----

- collaborare con agenzie di viaggio e turismo per la realizzazione di pacchetti viaggio -----
- gestire agenzie di viaggio e turismo senza scopo di lucro previo rilascio delle prescritte autorizzazioni -----
- creare collegamenti con la rete di turismo responsabile nazionale e internazionale - organizzare campi di lavoro, vacanze studio per lo sviluppo di scambi culturali tra i diversi paesi -----
- aprire sportelli informativi rivolti alle comunità locali atte a favorire lo sviluppo del turismo responsabile -----
- realizzare i servizi rivolti ad istituti (scolastici, pubblici o privati) finalizzati alla sensibilizzazione, informazione e formazione nell'ambito turistico, ambientale, sociale e culturale -----
- produrre e pubblicare guide, carte, opuscoli, materiale didattico e informativo, in proprio o in collaborazione con case editrici -----
- gestire qualsiasi altro mezzo di informazione (grafica, stampa, foto, spot e messaggi pubblicitari, cartellonistica ed insegne, ecc.) atto a favorire lo sviluppo e la conoscenza delle attività della cooperativa mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e comunicazione telematica -----
- formare e impiegare guide per un turismo responsabile -----
- vendere all'ingrosso e al dettaglio prodotti artigianali e alimentari di produzione propria o di terzi, nazionali o internazionali -----
- organizzare e sponsorizzare eventi o manifestazioni di grande richiamo religioso, sportivo, culturale, scientifico, artistico, naturalistico con particolare riferimento a convegni, congressi, conferenze, spettacoli, concerti, mostre, fiere e altre attività in Italia e all'estero -----

- svolgere attività di animazione e sensibilizzazione delle comunità locali, al fine di aumentare la consapevolezza e l'attenzione ai problemi legati ai temi del turismo, della cultura e del sociale -----

Nel settore di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizio si svolgerà attività di: -----

"Servizi relativi alla promozione, gestione e fruizione di siti, monumenti storici e attrazioni simili: accoglienza e gestione degli orari di apertura dei siti (anche personalizzati per tipologia di visitatore), assistenza e accoglienza, gestione di eventi promozionali, informazione, biglietteria, guida e assistenza didattica per la visita e la migliore fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico, centri di incontro, caffetteria, ristorazione, guardaroba, gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni, commercio al dettaglio di libri nuovi, sensibilizzazione alla pratica culturale, organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, produzione e promozione di materiali informativi e didattici anche multimediali, editoria e pubblicazioni varie, comunicazione anche attraverso portali web, altri servizi di prenotazione anche on-line, e attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio; -----

"Servizi turistici, organizzazione e gestione di soggiorni relativi al turismo sociale, ecologico, responsabile, culturale e sostenibile; -----

"Creazione e gestione di centri e case vacanze, albergo diffuso, B&B, strutture alberghiere, ostelli, ristoranti, agenzie viaggio e turismo, campi scuola, scambi interculturali, mense, lavanderie; -----

"Creazione e gestione impianti sportivi; -----

"Creazione e gestione di giardini, parchi e piscine; -----

"Valorizzazione di panieri di prodotti tipici locali anche mediante degustazioni e successiva commercializzazione degli stessi; -----

"Produzione, imbottigliamento, vendita di vino e attività connesse; -----

"Servizi privati del mercato del lavoro -----

"Servizi per privati ed enti (gestione siti internet, divulgazione informazioni, raccolta dati, lettura e censimento contatori di qualsiasi tipo e specie per conto terzi); -----

" Raccolta di dati, anche sensibili, mediante la creazione di banche dati;

"Gestione servizio noleggio mezzi di trasporto (con e senza conducente) e trasporto persone conto terzi; -----

"Noleggio attrezzatura di vario genere (impianti audio-video-luci, palchi, gazebi) -----

"Attività di supporto alle famiglie anche mediante la gestione di uno sportello informativo, di consulenza e di assistenza fiscale, legale e per l'edilizia -----

"Attività di consulenza stragiudiziale e giudiziale, di ogni ordine e grado, in materia civile, penale, amministrativa, commerciale, previdenziale, infortunistica, lavoro, familiare, minorile; -----

"Pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti, pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private; -----

" gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi per auto, giardini, prati e aree verdi di pubblica utilità e spiagge; -----

" Cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e - custodia dei

volumi e delle stesse; -----

" Servizi di assistenza alla persona; -----

" Servizi di preparazione, somministrazione di alimenti, compresa la consegna domiciliare; -----

" Servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali ed ambientali, nonché la pulizia degli stessi; -----

"Attività di produzione oggettistica, assemblaggio, confezionamento e commercializzazione; -----

"Commercio di prodotti di vario genere; -----

" Servizio di trasporto di persone e cose; -----

" Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti; -----

" Attività agricole ed artigianali; -----

" Allevamento di animali; -----

" L'esecuzione di lavori edili per la costruzione di edifici per civili abitazioni, edifici ed impianti industriali in genere, strade, ponti, dighe, gallerie, acquedotti, fognature, gasdotti e metanodotti, opere marittime e fluviali, opere di sistemazione idraulica in genere, armamenti ferroviari, lavori di movimento terra, lavori inerenti la sistemazione di aree di verde pubblico e privato, lavori di tinteggiatura e verniciatura di ogni tipo di edificio, costruzione di porti ed aeroporti, demolizione e manutenzione di stabili, opere di restauro e di riattazione di edifici anche monumentali e di interesse storico artistico, costruzione di edifici scolastici, impianti sportivi, impianti con finalità turistica, - alberghiera, ristorativa, assistenziale e - commerciale, strutture agricole e zootecniche, esecuzione di

opere di edilizia in genere; -----

" Lavori per l'installazione di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento; -----

" Facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici comprese le seguenti attività preeliminari, complementari ed accessorie: insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, cernita e selezione;

" attività di installazione, gestione ecc..di impianti fotovoltaici, eolici, solari ed altri relativi alle altre forme di energia rinnovabile ; -----

" attività di poli -Idraulico forestale; -----

" attività di produzione, imbottigliamento e vendita di acqua; -----

" attività svolte mediante appositi sportelli informativi info point. -----

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. -----

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutua-

listiche. -----

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c. -----

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. -----

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c. -----

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. -----

----- TITOLO III -----

----- SOCI -----

----- ART. 7 -----

----- REQUISITI DEI SOCI -----

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro. -----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

" Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente

possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. -----

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. -----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci. -

" Soci lavoratori svantaggiati: (solo nelle cooperative sociali di tipo b). -

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91. ---

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. -----

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. -----

Soci in prova (a norma art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori . Al termine di un periodo di cinque anni - il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che

spettano agli altri soci cooperatori. -----

Il socio in prova gode ed è soggetto ai diritti previsti dalla legge. -----

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo. -----

"Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. -----

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. -----

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. -----

"Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.. -----

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche

o affini con quella della cooperativa. -----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. -----

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. -----

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art.

2476 c.c. -----

----- ART. 8 -----

----- PROCEDURA DI AMMISSIONE -----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti: -----

se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento. ----

Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. -----

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione. -----

Si deve indicare inoltre: -----

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere

iscritto; -----

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. -----

Il socio è tenuto: -----

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, -----

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico. -----

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. -----

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

----- ART. 9 -----

----- QUOTE -----

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a € 50,00 (cinquanta virgola zerozero) . -----

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari a € 50,00 (cinquanta virgola zerozero) . All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% della quota sottoscritta ed l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro 1 mese dall'ammissione. -----

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. -----

----- ART. 10 -----

----- MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO -----

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. -----

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

ne. -----

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. -----

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. -----

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità. -----

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro . -----

----- ART. 11 -----

----- CESSIONE DELLE QUOTE -----

Le quote dei soci operatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori . ----

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. -

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipa-

zione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i
requisiti previsti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere moti-
vato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento del-
la comunicazione può proporre opposizione al tribunale. -----

----- ART. 12 -----

----- VINCOLI SULLE QUOTE -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si
considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia del-
l'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesi-
ma. -----

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non
può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. -----

----- ART. 13 -----

----- PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO -----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota
e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della
cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono
verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e
non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi
eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile. --

----- ART. 14 -----

----- RECESSO -----

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il di-
ritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle delibera-

zioni riguardanti: -----

a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; -----

b) la fusione o scissione; -----

c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica-
zione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo; -----

d) il trasferimento della sede sociale all'estero; -----

e) la revoca dello stato di liquidazione; -----

f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costituti-
vo; -----

g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma del-
l'art. 2468 4° c. -----

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i re-
quisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di parteci-
pare al raggiungimento degli scopi sociali . -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata
alla società. -----

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla rice-
zione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori
devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione
innanzi il tribunale. -----

Il recesso ha effetto : per quanto riguarda il rapporto sociale dalla co-
municazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per
quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura
dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima - e, in caso contra-

rio, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

----- ART. 15 -----

----- ESCLUSIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti
del socio : -----

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge,
dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; -----
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla
società; -----
3. nel caso indicato all'articolo 2531; -----
4. nei casi previsti dall'articolo 2286; -----
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma; -----

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e
circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deli-
berazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al
socio con lettera raccomandata. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al
tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei
rapporti mutualistici pendenti . -----

----- ART. 16 -----

----- MORTE DEL SOCIO -----

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della
quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo. -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano

nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. -----

----- ART. 17 -----

----- LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA -----

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. -----

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo , ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma. -----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio . -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. -----

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali

che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso. L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria. -----

----- TITOLO IV -----

----- PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO -----

----- ART. 18 -----

----- PATRIMONIO -----

Il patrimonio sociale è costituito: -----

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci; -----
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto; -----
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali; -----
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote. -----

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo; -----

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari; -----

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento. -----

----- ART. 19 -----

----- CAPITALE SOCIALE -----

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti. -----

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile. -

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge. -----

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. -----

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c. -----

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale. -----

----- ART. 20 -----

----- BILANCIO -----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. ---

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. -----

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili. -----

----- ART. 21 -----

----- RISTORNI -----

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. -----

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni. -----

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante: -----

- integrazioni dei compensi -----

- aumento gratuito del capitale sociale -----

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale. -----

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto. -----

----- ART. 22 -----

----- DESTINAZIONE UTILE -----

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge: -----

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. -----

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (ovvero Promocoop s.p.a.), nella misura del 3%. -----

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti. -----

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza. -----

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto; -----

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile. -----

----- TITOLO V -----

----- ORGANI SOCIALI -----

----- ART. 23 -----

----- SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE -----

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i se-

guenti organi : -----

a) assemblea dei soci -----

b) consiglio di amministrazione o amministratore unico -----

----- CAPO I -----

----- ASSEMBLEA -----

----- ART. 24 -----

----- DEFINIZIONE -----

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

----- ART. 25 -----

----- MODALITA' DI CONVOCAZIONE -----

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale . -----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge. -----

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti. -----

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci . Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adu-

nanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima. -----

----- ART. 26 -----

----- COMPETENZE E -----

----- QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----

Spetta all'Assemblea: -----

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa; -----
2. approvare i bilanci; -----
3. distribuire gli utili; -----
4. approvare i regolamenti interni; -----
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi; -----
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza. -----

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta. -----

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum: -----

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta. -----

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti . -----

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti: -----

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci . -----

----- ART. 27 -----

----- DIRITTO DI VOTO -----

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni . Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.. -----

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. -----

Il voto plurimo è disciplinato come segue: -----

Ai soci operatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta . In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni 50,00 (cinquanta virgola zerozero) Euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti. -----

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538.. -----

----- ART. 28 -----

----- DELEGHE DI VOTO E -----

----- MODALITA' DI FUNZIONAMENTO -----

----- DELL'ASSEMBLEA -----

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci . -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. -----

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso,

due scrutatori. -----

Per le votazioni si procederà per alzata di mano ; per le elezioni delle
cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la
votazione a scrutinio segreto . -----

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il
maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitata-
mente agli interessati, con il sistema del ballottaggio. -----

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente
dell'Assemblea e dal Segretario. -----

----- ART. 29 -----

----- ASSEMBLEE SEPARATE -----

La cooperativa può svolgere assemblee separate. -----

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria atti-
vità in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano
più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad
un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee sepa-
rate ai sensi dell'articolo 2540 c.c. -----

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono
demandate ai regolamenti interni. -----

----- ART. 30 -----

----- ASSEMBLEE SPECIALI -----

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si
rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee
speciali di categoria. -----

----- CAPO II -----

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

----- ART. 31 -----

----- COMPOSIZIONE -----

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a nove . All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti . -----

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto fino ad un massimo di tre mandati consecutivi. -----

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento. -----

----- ART. 32 -----

----- COMPETENZE -----

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. -----

Spetta al Consiglio di Amministrazione (a titolo meramente esemplificativo) -----

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge; -----

- fissare le direttive per l'attività sociale; -----

- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda; -----
- redigere i bilanci; -----
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti; -----
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati; -----
- assumere lavori ed assegnarli; -----
- convenire prezzi ed esigerli; -----
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito; -----
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere; -----
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari; -----
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie; -----
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organi-

smi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza; -----

- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito; -----

- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale; -----

- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori; ----

- fare elezioni di domicilio; -----

- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore; -----

- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza. -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea. -----

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa . -----

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può

sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione. -----

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. -----

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c. . ----

----- ART. 33 -----

----- DISCIPLINA DEL -----

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza . -----

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. -----

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua as-

senza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c.. -----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado. -----

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente. ----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario. -----

----- ART. 34 -----

----- POTERI DI RAPPRESENTANZA -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. ---

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione. -----

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudi-

ziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione. -----

Spetta inoltre al presidente: -----

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori; -----
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa; -----
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa. -----

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante. -----

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto. -----

----- CAPO III -----

----- COLLEGIO SINDACALE -----

----- ART. 35 -----

----- COMPOSIZIONE -----

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente . -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'as-

semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. -----

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. -----

----- ART. 36 -----

----- COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE -----

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali. -----

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. -----

----- ART. 37 -----

----- MODALITA' DI ELEZIONE -----

----- DEL COLLEGIO SINDACALE -----

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto . -----

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea. -----

----- ART. 38 -----

----- CONTROLLO CONTABILE -----

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico. -----

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. -----

----- ART. 39 -----

----- CONTROLLO DEI SOCI -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c. -----

----- TITOLO VI -----

----- SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE -----

----- ART. 40 -----

----- SCIoglimento -----

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea . -----

----- ART. 41 -----

----- MODALITA' DI LIQUIDAZIONE -----

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio patrimonio residuo al fondo mutualistico dell'U.N.C.I. Promocoop Spa. -----

----- ART. 42 -----

----- INSOLVENZA -----

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. -

----- ART. 43 -----

----- MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO -----

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile. --

----- TITOLO VII -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI -----

----- ART. 44 -----

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione. -----

----- ART. 45 -----

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società. -----

----- ART. 46 -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea. -----

----- ART. 47 -----

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni. -----

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo, ai sensi dell'art.22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 modificato dall'art.26, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.235. Si trasmette nei termini di registrazione, ad uso del Registro Imprese. -----

Imposta di Bollo assolta ai sensi del Decreto del 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. -----